

13.5.2021

A9-0152/43

**Emendamento 43**

**Marie Toussaint**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione**

**Christian Doleschal**

Ambiente: regolamento di Aarhus  
(2020/0289(COD))

**A9-0152/2021**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 bis) L'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus prevede che, nel quadro della rispettiva legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale. La procedura di riesame amministrativo a norma del regolamento di Aarhus integra il sistema di riesame amministrativo e giudiziario complessivo dell'Unione, che consente ai membri del pubblico di far sottoporre a riesame gli atti amministrativi attraverso impugnazioni dirette a livello dell'Unione, segnatamente a norma dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, e a norma dell'articolo 267 TFUE, attraverso gli organi giurisdizionali nazionali, che sono parte integrante del sistema dell'Unione a norma dei trattati. I criteri stabiliti dal presente regolamento modificativo del regolamento (CE) n. 1367/2006 non dovrebbero interferire con i criteri stabiliti dagli Stati membri e gli Stati membri dovrebbero essere liberi di applicare condizioni meno rigorose per l'accesso al riesame amministrativo o giurisdizionale nell'attuare l'articolo 9,*

*paragrafo 3, della convenzione.*

Or. en